

**REGIONE SICILIANA**  
**CEFPAS**  
**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE**  
**E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**  
**CALTANISSETTA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO**

N. 544

OGGETTO: Proroga tecnica del contratto in corso con l'Istituto di Vigilanza Nuova Invincibile di Acì Sant'Antonio (CT) per lo svolgimento del servizio di vigilanza (CIG 482101074D) dal 1 giugno 2016 fino al 31 luglio 2016.

L'anno duemilasedici il giorno.....30..... del mese di Maggio..... presso la sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

**IL DIRETTORE DEL CENTRO**

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozione della presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;

VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", abrogato a seguito dell'entrata in vigore a partire dal 19 aprile 2016 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

RITENUTO che il contratto in oggetto continua ad essere disciplinato dal D. Lgs. 163/2006, in virtù del principio generale del "*tempus regit actum*" secondo cui l'eventuale *jus superveniens* di abrogazione o di modifica non può incidere su una procedura già in corso né sulle singole fasi autonome di essa che si siano già chiuse, che restano, pertanto, interamente disciplinate dalla normativa vigente al momento del loro inizio;

VISTA la deliberazione n. 298 del 16/03/2016, cui si rinvia, con cui è stata aggiudicata definitivamente la gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e servizi fiduciari per n. 3 anni in favore dell'Istituto di vigilanza EUROPOLICE srl -Viale Vittorio Veneto 281, 95127, Catania P. IVA 05085400876;

CONSIDERATO che non si è ancora concluso il procedimento di verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, effettuato attraverso il sistema *AVCpass* messo a disposizione dall'ANAC, in capo all'istituto di vigilanza aggiudicatario EUROPOLICE srl;

RILEVATO, infatti, che molti dei documenti richiesti dalla stazione appaltante per il tramite del sistema *AVCpass* agli Enti competenti, nonostante i ripetuti solleciti, non sono ad oggi ancora disponibili;

PRESO ATTO, inoltre, della comunicazione fatta a mezzo PEC -acquisita al prot. n. 5322 del 30/05/2016- dall'Avv. Lo Presti, incaricato per l'assistenza e la difesa in giudizio del Cefpas davanti al TAR, che

all'udienza camerale del 27 maggio 2016 per la trattazione del ricorso presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Palermo – da “NUOVA INVINCIBILE SRL”, iscritto al n. 228/2016 R.G. T.A.R. Sicilia/Palermo, il T.A.R. ha trattenuto la causa in decisione, ritenendo in sede di esame cautelare, di poter decidere contestualmente anche il merito della controversia;

PRESO ATTO, inoltre, sempre dalla comunicazione dell'Avv. Lo Presti che il deposito della c.d. “sentenza breve” non avviene prima di 30/40 giorni dalla data in cui il ricorso è stato assunto in decisione;

CONSIDERATO, pertanto, che, come anche indicato dall'Avv. Lo Presti nella suindicata PEC, fino all'emissione di tale decisione, non è possibile stipulare il contratto di appalto con la società aggiudicataria, stante l'effetto preclusivo previsto dall'art. 11, comma 10-ter, del citato D.Lgs 163/2006 in virtù del quale *“Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare”*;

CONSIDERATO, tuttavia, che il servizio di vigilanza, rivestendo carattere di essenzialità per il Cefpas, non può essere interrotto nelle more del deposito della sentenza del giudice amministrativo in relazione al citato contenzioso in corso e nelle more della conclusione della verifica dei requisiti di partecipazione in capo all'Istituto di vigilanza aggiudicatario EUROPOLICE srl di Catania;

RITENUTO, pertanto, disporre, in esecuzione di quanto previsto dal succitato art. 11, comma 10-ter, del D.Lgs 163/2006, una ulteriore proroga tecnica del servizio in questione, ex art. 125 comma 10 lettera c) del medesimo D.Lgs. 163/2006, che necessariamente va affidato alla società Nuova Invincibile srl che attualmente lo sta espletando;

RITENUTO che il contratto dovrà essere prorogato ragionevolmente fino al 31 luglio 2016, tenuto conto dei tempi previsti per il deposito della sentenza da parte del T.A.R.;

RITENUTO, comunque, di prevedere che il contratto prorogato potrà essere sciolto anticipatamente rispetto alla data di scadenza del 31 luglio 2016, nel caso in cui la “sentenza breve” del T.A.R. dovesse essere depositata prima del termine sopra indicato e fosse incompatibile con la prosecuzione del rapporto contrattuale fino alla sopraindicata scadenza;

RITENUTO, conseguentemente, di prevedere nel contratto di proroga con la società Nuova Invincibile srl l'inserimento di una clausola di salvaguardia che avverta il contraente della possibilità di una risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per impossibilità della prosecuzione dello stesso per i motivi di cui sopra, senza che l'Istituto di vigilanza possa eccepire o pretendere alcunché in proposito;

STIMATA, pertanto, per 2 mesi una spesa complessiva presunta di € 25.486,80 IVA esclusa per l'esecuzione del servizio, che avverrà alle medesime condizioni operative ed economiche previste dal contratto rep. 1684/2014 e dalla nota 2137 del 24/02/2015 con cui, a seguito di rinegoziazione ex art. 8 comma 8 lettera a) del D.L. 66/2014 e s.m.i., è stato parzialmente rimodulata l'articolazione del servizio;

RITENUTO, infine, di dotare il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di consentirne l'immediata applicazione;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza formale e sostanziale del presente procedimento;

Il Funzionario istruttore che, visti gli atti d'ufficio in suo possesso e sulla base delle indicazioni della Direzione e del legale incaricato dal Cefpas, propone il presente provvedimento deliberativo;

SENTITO al riguardo il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;

per le motivazioni di cui in premessa

**DELIBERA**

1. Disporre, per il carattere di essenzialità che il servizio di vigilanza riveste per il Cefpas, una proroga tecnica del contratto in corso con l'Istituto di vigilanza Nuova Invincibile di Aci Sant'Antonio (CT) fino al 31 luglio 2016, per le motivazioni di cui in premessa.
2. Prevedere che il contratto prorogato potrà essere sciolto anticipatamente rispetto alla data di scadenza del 31 luglio 2016, nel caso in cui la "sentenza breve" del T.A.R. dovesse essere depositata prima del termine sopra indicato e fosse incompatibile con la prosecuzione del rapporto contrattuale fino alla sopraindicata scadenza.
3. Autorizzare per 2 mesi una spesa complessiva presunta di € 25.486,80 IVA esclusa per l'esecuzione del servizio dal 1 giugno 2016 fino al 31 luglio 2016.
4. Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE DEL CENTRO  
(Dott. Angelo Lomaglio)

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
NON FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/>
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscarera)	

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
NON FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/>
IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano)	

Il funzionario istruttore  
(Dott.ssa M. Caterina Reina)

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali  
Dott.ssa Mariassunta Saia  
giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2015